

Via P.A. Saccardo,9
I-20134 MILANO
Tel.: + 39 022100961
Fax: + 39 0221009637
Sito Internet: www.sincert.it
E-mail: sincert@sincert.it
C.F./P.IVA 10540660155



Titolo	Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di prodotti /servizi <i>Directives for accreditation of Bodies operating product/service certification</i>
Sigla	RT- 06
Revisione	01
Data	2005-07-19

REDAZIONE	APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO	AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro	Il Segretario del Comitato	Il Presidente SINCERT
Dr. Francesco Santini	Ing. Alberto Musa	Ing. Lorenzo Thione

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Generalità	3
3.	Considerazioni sul documento tecnico e sulle regole di certificazione	3

2005-07-19	01	Revisione per modifiche editoriali
2000-12-19	00	Approvazione del CD

1. PREMESSA

Il mondo della certificazione di prodotto è oggetto, in questi ultimi anni, di sempre maggiori spinte da parte del mercato.

Da una parte si è constatata una "compressione" della sua visibilità, alla luce del grande successo della certificazione dei sistemi di gestione aziendale.

Da un'altra parte si assiste a richieste di certificazione di prodotto in settori relativamente nuovi a queste tematiche, dove spesso le norme di riferimento non esistono o sono allo studio.

SINCERT sente come suo compito specifico di dover proporre, agli Organismi di Certificazione di Prodotto, regole generali su questo argomento, in sintonia con quanto chiarito in sede EA/IAF.

Ciò al fine di mantenere alto il livello qualitativo della certificazione di prodotto, la credibilità sul mercato e per consentire di rilasciare l'accreditamento su basi comuni.

2. GENERALITÀ

La certificazione di prodotto può essere condotta secondo approcci differenti che vanno dalla "certificazione di tipo" alla completa integrazione con la certificazione del sistema di gestione per la qualità del produttore.

A tale proposito vale la classificazione secondo "Sistemi di certificazione" di prodotto, come indicata nel documento ISO / IEC Guide 67:2004, cui tutti gli OdC sono tenuti a fare riferimento.

Tuttavia ogni Schema di certificazione di prodotto si basa sempre almeno sui seguenti due elementi indispensabili (Nota: in alcuni casi questi elementi possono essere contenuti in un unico documento, ma i concetti esposti nel seguito mantengono la loro completa valenza):

- a) **Il Documento Tecnico** (o riferimento normativo) del prodotto da certificare, indicante la completa descrizione del prodotto stesso, le misure, le prove con le relative modalità di esecuzione, nonché i risultati attesi e le incertezze associate (se possibile). L'importanza di questo Documento Tecnico è del tutto ovvia e non richiede ulteriori spiegazioni.
- b) **le Regole** che caratterizzano lo Schema e che devono essere congruenti con il "Sistema di certificazione" scelto tra quelli indicati dall'ISO/IEC Guide 67:2004, sopra richiamata. Tali Regole (per esempio: numero e frequenza delle prove, modalità di prelievo dei campioni, modalità operative in caso di esito negativo delle prove, ecc.), derivano la loro importanza dal fatto che rappresentano l'elemento principale per assicurare il livello di fiducia che può essere associato allo Schema di certificazione, cioè il livello di fiducia che lo Schema di Certificazione offre sull'effettiva riponenza dei singoli prodotti alla citata Documentazione Tecnica di riferimento.

3. CONSIDERAZIONI SUL DOCUMENTO TECNICO E SULLE REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Nella normalità dei casi il Documento Tecnico è costituito da una o più Norme tecniche o da Regole Tecniche (cogenti), comunque emesso da Ente normatore o da altro Ente qualificato a tale scopo.

E' tuttavia possibile che gli OdC utilizzino un Documento Tecnico non emesso da Ente qualificato. Di seguito vengono fornite alcune indicazioni agli Organismi di Certificazione di prodotto, per gestire correttamente questo caso che, per ragioni di mercato, può essere frequente.

3.1. Approvazione del Documento Tecnico e delle Regole di certificazione

Il concetto fondamentale espresso dalla norma EN 45011:1998, punto 4.1.3 e dal documento EA 6/01 G 4.3 (riferimenti per l'accreditamento degli Organismi di certificazione di prodotto), è che il Documento Tecnico e le Regole di certificazione, qualora non risultino documenti normativi ufficiali, siano verificate ed approvate dall'Organismo di Certificazione

Tali documenti devono essere esaminati ed approvati dalle funzioni interne dell'Organismo aventi le necessarie competenze tecniche relative alla tipologie di prodotto interessate, ma anche dall'organo rappresentativo delle parti interessate (produttori, fornitori, utenti, ecc.).

Sotto il profilo prettamente tecnico, è necessario che il Documento Tecnico venga analizzato anche per i seguenti aspetti:

- Rappresentatività dei metodi di prova;
- Riproducibilità (nel senso che le prove possono essere eseguite da laboratori diversi e usando differenti attrezzature);
- Ripetibilità (nel senso che le prove possono essere effettuate in momenti diversi dallo stesso laboratorio, ottenendo risultati tra loro confrontabili);

L'analisi deve permettere di evidenziare le caratteristiche che devono avere le varie condizioni (ambientali, competenze e conoscenze degli operatori, incertezza delle misure, ecc.) per raggiungere la riproducibilità e la ripetibilità richiesta.

Altri motivi che rendono necessaria la verifica ed approvazione del Documento Tecnico e delle Regole, da parte dei competenti organi interni all'Odc, sono richiamati nel seguito.

3.1.1 Valore aggiunto della certificazione al prodotto

Si ritiene opportuno che Il Comitato/Commissione approvante il Documento Tecnico e lo Schema analizzi se esiste e qual è il valore aggiunto che la certificazione assicura al prodotto certificato. Il concetto fondamentale qui espresso è che sono da evitare le certificazioni di prodotto povere di contenuti tecnici, in quanto si rivelerebbero un "inganno" nei confronti del mercato e sminuirebbero il valore della certificazione in senso generale.

Le considerazioni su questi argomenti, dibattute all'interno dei citati organi interni a ciascun OdC, è opportuno siano adeguatamente verbalizzate contestualmente all'approvazione del citato Documento Tecnico e relativo Schema.

Vanno evitate inoltre le certificazioni volontarie che coprano solo ed esclusivamente aspetti già obbligatori per leggi/regolamenti.

E' tuttavia possibile avviare uno Schema di certificazione di prodotto basato unicamente sulla verifica degli aspetti cogenti per legge, solo nel caso in cui sia possibile dimostrare che il valore aggiunto fornito da tale certificazione volontaria, risiede nel fatto che le misure, le prove e le verifiche vengono effettuate da ente terzo indipendente (Odc), invece che dallo stesso produttore in regime di Dichiarazione di Conformità, come peraltro ammesso dalle disposizioni cogenti.

3.1.2 Grado di fiducia nello Schema di certificazione

L'approvazione delle regole, da parte dell'organo rappresentativo di tutte le parti interessate, è richiesta in modo che l'organismo si responsabilizzi sul grado di fiducia che lo Schema di Certificazione offre sull'effettiva ripendenza dei singoli prodotti al Documento Tecnico di riferimento, in funzione del compromesso tra gli opposti interessi di chi produce (e che desidererebbe poche attività di controllo: bassi costi) e di chi utilizza o consuma (e che desidererebbe quanti più controlli possibile: costi elevati).

3.1.3 Come rendere pubblici Documento Tecnico e Regole

La Guida EA-6/01 per l'applicazione della EN 45011:1998 prevede al punto G 4.3:

" Documents ... shall be available to the applicant and to public..."

Si ritiene che "to public" possa essere così interpretata (fatte salve differenti raccomandazioni che dovessero eventualmente pervenire da EA / IAF):

- a- venga data opportuna informazione al pubblico in relazione all'avvio di un nuovo Schema di certificazione di prodotto (per es. su Internet e su Riviste di settore);
- b- i relativi documenti (DT e regole) siano resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.

Si ricorda che quest'ultimo punto potrà essere facile oggetto di verifica diretta anche da parte di SINCERT.

Si ritiene infine opportuno che gli Odc avvisino anche l'Ente di normazione competente sui documenti da loro approvati. Ciò al fine di permettere a quest'ultimo di avere indicazioni dirette sulle esigenze di normazione provenienti dal mercato.

Una considerazione particolare merita il settore dell'industria alimentare.

Accade infatti sempre più spesso che un singolo Produttore richieda una certificazione di prodotto in base ad un proprio documento ("disciplinare"), che contempla sia criteri di produzione e lavorazione, sia criteri di controllo.

E' logico che, in queste condizioni, il Produttore non accetti che tale documento venga messo a disposizione del pubblico e quindi dei concorrenti.

Questa situazione può essere però ricondotta ai canoni indicati dalla EN 45011:99 e relativa guida EA 6/01, qualora l'Organismo approvi ed emetta come proprio il DT "Disciplinare" depurato dalle specificità di produzione e limitando lo schema alla descrizione dei soli controlli che si ritiene debbano essere effettuati sia dal Produttore, che dall'OdC attraverso Laboratori convenzionati e conformi alla EN 45001 (possibilmente accreditati).